

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

## **Capo I – Generalità e tipo di armi**

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione
- Art. 3 – Assegnazione dell'arma

## **Capo II – Tenuta e custodia delle armi**

- Art. 4 – Consegna delle armi e delle munizioni
- Art. 5 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 6 – Doveri del consegnatario
- Art. 7 – Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 8 – Custodia delle armi
- Art. 9 – Controlli

## **Capo III – Modalità di porto dell'arma**

- Art. 10 – Servizi prestati con arma
- Art. 11 – Servizi di rappresentanza
- Art. 12 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

## **Capo IV – Addestramento**

- Art. 13 – Addestramento al tiro

## **Capo V – Disposizioni finali**

- Art. 14 – Rinvio a norme di legge e di regolamento
- Art. 15 – Pubblicità del regolamento
- Art. 16 – Entrata in vigore

## CAPO I – GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio Polizia Locale del Comune di Verano Brianza, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### **Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione**

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, così come indicato dalla normativa vigente.

Inoltre, può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

### **Art. 3 – Assegnazione dell'arma**

L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia ([Ministero della Sanità D.M. 28.04.1998, art. 2](#)).

Le armi, quando non sono assegnate in via continuativa, sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni, e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo articolo 8.

#### **A) assegnazione in via continuativa**

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
  - a) le generalità complete dell'agente;
  - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
  - d) la descrizione del munizionamento.
2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

#### **B) assegnazione in via occasionale**

5. L'assegnazione dell'arma, per i servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente punto nr. 1 lettera da a) a d), nonché:
  - il servizio da espletare in armi;
  - la durata del servizio;
  - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

Il responsabile del servizio può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

## **CAPO II – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

### **Art. 4 – Consegna delle armi e delle munizioni**

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore.

I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal sindaco.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

### **Art. 5 – Doveri dell'assegnatario**

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio del Comune per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

#### **Art. 6 – Doveri del consegnatario**

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- l'effettuazione dei controlli;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

#### **Art. 7 – Prelevamento e versamento dell'arma**

L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal responsabile del servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

#### **Art. 8 – Custodia delle armi**

Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite, e quelle eventualmente di riserva, comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi.

Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato.

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comune, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura dal responsabile del servizio in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate.

#### **Art. 9 – Controlli**

Il responsabile del servizio effettuerà, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Il Sindaco o l'assessore delegato, unitamente al responsabile del servizio, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

### **CAPO III – MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA**

#### **Art. 10 – Servizi prestati con arma**

Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, previa autorizzazione, venga prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### **Art. 11 – Servizi di rappresentanza**

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi.

#### **Art. 12 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

## **CAPO IV – ADDESTRAMENTO**

### **Art. 13 – Addestramento al tiro**

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento.

Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

È facoltà del responsabile del servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 – Rinvio a norme di legge e di regolamento**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla [legge 7 marzo 1986, nr. 65](#);
- al [Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145](#);
- al T.U.L.P.S.

Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

### **Art. 15 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Monza e al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Monza.